



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 63 del 25/02/2021

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI TAORMINA E L'AVV. IGNAZIO SCIMONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **18,30** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale **Antonino Bartolotta**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	No

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Deliberazione: Giunta Comunale
Area competente: Area Amministrativa
Responsabile del Procedimento: Responsabile Area Amministrativa
Proponente: Assessore al Contenzioso

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo tra il Comune di Taormina e l'avv. Ignazio Scimone.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso:

- che in data 27/06/2019 l'avv. Ignazio Scimone ha notificato al Comune di Taormina ricorso per la determinazione delle spese e degli onorari ex art. 814 comma 2 c.p.c. per aver avuto il ruolo di arbitro nel procedimento arbitrale proposto dall'ing. Leone Brancatelli n.q. contro il Comune di Taormina;
- che avverso il suddetto ricorso il Comune di Taormina si è costituito per mezzo dell'Avv. Fabio Sfravara giusta determinazione dirigenziale n. 217 del 31/12/2019;
- che, con nota acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 4745 del 17/02/2021, il legale dell' Ente, avv. Fabio Sfravara ha comunicato che l'avv. Ignazio Scimone è disposto ad accettare a titolo di compenso per l'attività prestata l'importo onnicomprensivo di €. 4.000,00 a fronte del compenso determinato dagli arbitri nel lodo pari ad €. 6.000,00 oltre spese generali IVA e CpA;
- che il legale difensore dell'Ente ritiene la proposta transattiva avanzata dall'avv. Scimone conveniente per il Comune di Taormina.

Considerato:

- che sussistono ragioni di interesse pubblico che inducono ad una sollecita definizione della controversia considerato che la prossima udienza è fissata per il 05/03/2021;
- che l'atto transattivo, il cui schema è allegato alla presente per formarne parte integrante, può ritenersi conveniente in quanto scongiura il rischio di sottoporre l'Ente alla soccombenza in sede di giudizio pendente e che la prevista liquidazione è comunque inferiore alla somma finale cui l'Ente sarebbe onerato a corrispondere.

Ritenuto che:

- le parti, al fine di evitare l'instaurarsi di nuovi giudizi, facendosi reciproche concessioni, intendono addivenire ad una soluzione transattiva della controversia;
- l'atto transattivo è un contratto (regolato dagli artt. 1965 e 1976 del c.c.), con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad un giudizio già cominciato o prevengono una lite che può sorgere, producendo tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato;
- Il principio contabile n. 2, lett. f), adottato in data 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell'Interno costituito a norma dell'art. 154 del TUEL, prevede, al punto 104, che *"gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo"*. Precisa, inoltre, il punto 104 che la fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio e che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile per l'Ente *"definire tanto il*

sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ogni caso tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo" (v. ex multis, Corte dei Conti Sez. Umbria, del. n. 123/2015);

- l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "*è da considerarsi tassativa*" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "*natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio*" (v. ex multis, Corte dei Conti Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Corte dei Conti Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Corte dei Conti Sez. Puglia, del. n. 106/2009);
- a sostegno di tale opzione ermeneutica è stata peraltro addotta (v. Sezione Piemonte, del. n. 4/2007, cit.) l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio, precisando che, a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (v. ex multis, Corte dei Conti Sez. Umbria, del. n. 123/2015);
- quanto all'applicabilità della transazione agli Enti pubblici, la giurisprudenza contabile (v. ex multis, Sez. Puglia, del. 80/2017; Sez. Umbria, del. 123/2015; Sez. Lombardia, del. 26/2008 e 1116/2009; Sez. Piemonte, del. 15/2007 e 20/2012) ha affermato i seguenti principi:
 - anche gli Enti pubblici possono di norma transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;
 - i limiti del ricorso alla transazione da parte degli Enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto fra privati e pubblica Amministrazione. Sotto quest'ultimo profilo va ricordato che, nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli Enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'Ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;
 - la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;

- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;

- la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art. 1966, c.2, c.c.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;

- requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss. C.c.) è, in forza dell'art 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto.

- inoltre, come affermato dalla giurisprudenza civile (cfr., *ex multis*, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861), costituisce transazione solo quell'accordo che cade su un rapporto che, oltre a presentare, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni. Oggetto della transazione, quindi, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni. Quanto ai termini (soggetto e oggetto) del contratto di transazione va ancora rammentato che i soggetti devono essere dotati non solo di capacità giuridica, ma devono anche avere la legittimazione intesa come potere di agire in ordine ai rapporti sui quali incide la transazione. Sotto questo profilo vengono in rilievo per gli enti pubblici le procedure che prevedono le modalità di formazione ed espressione della volontà amministrativa. Per gli Enti territoriali non è previsto un particolare *iter* procedimentale per gli atti di transazione.

Acquisiti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Richiamato lo schema di atto di transazione in allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale la presente Deliberazione.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- lo Statuto Comunale.

Ritenuta l'urgenza di dare corso al presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

PROPONE
CHE LA GIUNTA DELIBERI

Prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale la presente deliberazione.

Procedere, nell'interesse dell'Ente, alla definizione bonaria del contenzioso in atto tra l'avv. Ignazio Scimone e il Comune di Taormina, alle condizioni contenute nello schema di atto transattivo in allegato alla presente.

Approvare lo schema di atto di transazione allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale la stessa.

Prenotare, ai fini dei conseguenti adempimenti gestionali inerenti la esecuzione della presente Deliberazione, la somma di €. 4.000,00 alla Missione 1 Titolo I Programma 01.02 Macroaggregato 1.3 Capitolo 10302110205.

Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di transazione definitivo.

Dichiarare, con separata votazione e stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Antonino Bartolotta



L'Assessore al Contenzioso

Avv. Graziella Longo



PARERE EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/90

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/200 N.30

OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione di accordo transattivo tra il Comune di Taormina e l'avv. Ignazio Scimone. Assegnazione somme.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 25/02/2021

Il Responsabile Area Amministrativa
(Dott. Antonino Bartolotta)



Comportando la presente:

prenotazione impegno n. 271/2021; € 4.000,00

diminuzione di entrata;

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

altro _____.

Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 25-2-2021



Il Responsabile di Area Economica Finanziaria
(Dott.ssa Angela La Torre)



ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

L'avv. Ignazio Scimone, nato a Messina il 12.3.1963, ivi residente in via S. Filippo Bianchi, 60, C.F. SCMGNZ63C12F158L, pec avv.ignazioscimone@pec.giuffre.it

- da una parte –

E

Il Comune di Taormina, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Corso Umberto 217, C.F 00299100834,

- dall'altra parte -

PREMESSO

Il ricorso ex art. 814 c.p.c. innanzi al Tribunale di Messina (R.G. 2879/2019) presentato dall'avv. Ignazio Scimone contro il Comune di Taormina per ottenere la liquidazione della somma di € 6.500,00 (oltre accessori) a titolo di compensi professionali per l'attività di arbitro esercitata nel procedimento arbitrale promosso dall'ing. Leone Brancatelli n.q., di legale rappresentate di Lelli Laura, contro il Comune di Taormina e definito con lodo arbitrale pronunciato in data 10 novembre 2015;

- che il suddetto procedimento di liquidazione, nel quale si è costituito l'avv. Fabio Sfravara nell'interesse del Comune di Taormina, è tuttora pendente innanzi al Tribunale di Messina e verrà chiamato all'udienza del prossimo

5.3.2021, G.I. dott.ssa Cardamone;-

- che le parti intendono definire transattivamente e in via stragiudiziale la controversia in questione;-

Tutto ciò premesso, tra le parti si

CONVIENE

quanto appresso:-

- 1) Il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, offre, a titolo transattivo, all'avv. Ignazio Scimone, che accetta, la somma di €. 4.000,00 (quattromila/00) a definizione di ogni pretesa di natura patrimoniale, di qualsiasi natura e causale, nascente, conseguente o dipendente dal ricorso giudiziario di cui in premessa e da ogni rapporto giuridico e di fatto in esso dedotto;-
- 2) Il Comune di Taormina si impegna a trasmettere formalmente, all'avv. Ignazio Scimone, copia del provvedimento amministrativo che impegna l'Ente al pagamento del suddetto importo di €. 4.000,00 in favore del professionista, entro il 26.2.2021.-
- 3) Il Comune di Taormina si impegna, altresì, ad effettuare il pagamento della predetta somma di € 4.000,00, entro il termine essenziale del 5.4.2021 a mezzo bonifico bancario su Credito Emiliano, IBAN IT38 E030 3216 5000 1000 0002 703.-
- 4) Con l'esatto adempimento di quanto indicato ai precedenti punti 2) e 3) della presente transazione, l'avv. Ignazio Scimone non avrà più nulla a

pretendere dal Comune di Taormina per nessun titolo o causale per i fatti dedotti nel ricorso di cui in premessa.-

- 5) La presente scrittura perderà automaticamente efficacia nel caso di inadempimento anche parziale da parte del Comune di Taormina ed, in tal caso, l'avv. Ignazio Scimone proseguirà nell'azione intrapresa.-
- 6) Al buon esito del pagamento il giudizio R.G. 2879/2019, pendente innanzi al Tribunale di Messina sarà abbandonato e sarà fatto estinguere per inattività delle parti.-
- 7) I legali delle parti sottoscrivono la presente scrittura transattiva per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P.

Letto, confermato, sottoscritto.

Messina/Taormina, _____

avv. Ignazio Scimone

Sindaco

Avv. Valentina Lo Verde

Avv. Fabio Sfravara

IL SINDACO
Mario Bolognari

GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Alfredo Ferraro

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonino Bartolotta

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al
_____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 15/02/2021

Il Segretario Comunale
Antonino Bartolotta